



## COMUNE DI SORTINO

Provincia di Siracusa

### IL SEGRETARIO COMUNALE

10126  
08 LUG. 2015

Alle P.O.  
e p.c. al Sindaco  
Sede

#### **OGGETTO: OBBLIGHI IN MATERIA DI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. DISPOSIZIONI NORMATIVE, TABELLE RIASSUNTIVE.**

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse normative che hanno inciso sulle modalità con cui le amministrazioni pubbliche possono effettuare acquisti di beni e servizi, imponendo l'utilizzo della piattaforma Consip (acronimo per "Concessionaria Servizi Informativi Pubblici") e del Mepa (Mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni) gestito da Consip.

Si riportano, di seguito, le principali disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi che ci riguardano quale amministrazione locale.

#### **> SULLE MODALITA' DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**

#### **SOPRASOGLIA (Importo pari o superiore a 200.000 Euro)**

#### **OBBLIGO DI RICORSO ALLE CONVENZIONI CONSIP**

#### **LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296**

**comma 449.** Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate

da Consip S.p.A.(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, legge n. 94 del 2012)

### **SOTTOSOGLIA( Importi inferiori ai 200.000 Euro)**

### **OBBLIGO DI RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO**

#### **LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296**

**450.** Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui dall'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328. **(comma così modificato dall'articolo 7, comma 2, legge n. 94 del 2012)**

#### **DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 AGOSTO 2012, N. 135**

1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. **I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.** Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. *(La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza).*

[...]3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.

4. Al comma 3 bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e' aggiunto infine il seguente periodo: "In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso

gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".

6. Nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere istituite specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip S.p.A..

7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: **energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile**, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione ((. . .)) messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

**8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.**

## ➤ SULLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

**D.Lgs. n. 163 del 2006 - Ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006, riformulato dall'art. 9 del DL n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014.**

Sono soggetti all'obbligo di ricorso alla centralizzazione tutti i Comuni non capoluogo e non più soltanto i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Per ottemperare all'obbligo i Comuni possono procedere a espletare le procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi *«nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province»*. Limitatamente all'acquisizione di beni e servizi gli stessi Comuni possono fare ricorso agli *«strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento»*.

**Il comune di Sortino ha già approvato tale modalità con delibera di C.C. n. 111/2014.**

**La CUC ha decorrenza dal 1/09/2015.**

**LEGGE DI STABILITA' 2014 (LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147)**

**343.** Al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: **«Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonche' nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125»**.

Tale comma reca una deroga all'obbligo di aderire alla centrale di committenza unica per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché per lavori, servizi o forniture di importo inferiore a quarantamila euro.

**DECRETO-LEGGE 26 aprile 2013, n. 43**

**Art. 5-ter. Acquisizione di lavori, servizi e forniture dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.**

1. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già prorogato ai sensi dell'articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' ulteriormente differito al **31 DICEMBRE 2013**. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1° aprile 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Con la conversione del decreto-legge 192/2014 si rinviano i termini di adesione alla CUC, per lavori, servizi e forniture a partire dal 1° settembre 2015, ma tutto ciò e specificatamente per forniture e servizi, non si applica alle procedure già avviate prima del 1° marzo. Si precisa che il comma 1 dell'articolo 23-ter del DL 90/2014 imponeva, alle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i termini di adesione alla CUC per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per i lavori; in forza del comma 3 della stessa norma, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

**TABELLE RIASSUNTIVE:**

Particolari categorie merceologiche: • ENERGIA ELETTRICA • GAS • CARBURANTI RETE ED EXTRA-RETE • COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO • TELEFONIA FISSA • TELEFONIA MOBILE	
<b>SOTTOSOGLIA COMUNITARIA</b> (Importo inferiore ai 200.000 euro)	<b>SOPRASOGLIA COMUNITARIA</b> (Importo pari o superiore ai 200.000 euro)
<b>Obbligo</b> di ricorso al MePa o altri mercati elettronici (proprio o della CAT di riferimento) o al sistema telematico della CAT di riferimento ovvero ricorso alle convenzioni Consip; in caso di assenza, <b>obbligo</b> di ricorso ad AQ di Consip o a convenzioni o AQ della CAT di riferimento; oppure a ulteriori sistemi telematici di Consip; oppure <b>acquisti autonomi a corrispettivi inferiori</b> a quelli delle convenzioni Consip e della CAT di riferimento.	<b>Obbligo</b> di ricorso a convenzioni o AQ di Consip o della CAT di riferimento, oppure a sistemi telematici di negoziazione di Consip o della CAT di riferimento; oppure <b>acquisti autonomi a corrispettivi inferiori</b> a quelli delle convenzioni Consip e della CAT di riferimento.

Altre merceologie presenti in strumenti Consip o centrali di acquisto regionale	
<b>SOTTOSOGLIA COMUNITARIA</b> (Importo inferiore ai 200.000 euro)	<b>SOPRASOGLIA COMUNITARIA</b> (Importo pari o superiore ai 200.000 euro)
<b>Obbligo</b> di ricorso al MePA o altri mercati elettronici (proprio o della CAT di riferimento) o sistema telematico della CAT di riferimento ovvero ricorso alle convenzioni Consip; in caso di assenza, <b>facoltà</b> di utilizzo degli AQ Consip e dello SDAPA (con obbligo di rispetto del benchmark di convenzioni e AQ Consip)	<b>Facoltà</b> di utilizzo delle convenzioni, degli AQ e dei sistemi telematici di Consip o della CAT di riferimento (con obbligo di rispetto del benchmark di convenzioni e AQ Consip).

<b>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</b>	
<b>PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE I COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5.000 ABITANTI</b>	<i>Obbligo di ricorso ad un'unica CENTRALE DI COMMITTENZA L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE nell'ambito delle UNIONI DEI COMUNI, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo UN APPOSITO ACCORDO CONSORTILE TRA I COMUNI MEDESIMI E AVVALENDOSI DEI COMPETENTI UFFICI( La giurisprudenza della Corte dei Conti ha specificato che si può utilizzare lo strumento della CONVENZIONE tra enti per costituire la centrale unica di committenza). In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.</i>
<b>PER LE ACQUISIZIONI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, EFFETTUATE IN ECONOMIA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA, NONCHE' NEI CASI DI CUI AL SECONDO PERIODO DEL COMMA 8 E AL SECONDO PERIODO DEL COMMA 11 DELL'ARTICOLO 125 (ossia i lavori, servizi e forniture avente un importo inferiore ai 40.000 euro affidati in economia mediante affidamento diretto)</b>	<b>NON È OBBLIGATORIO IL RICORSO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.</b>  <b><u>N.B. IN OGNI CASO OCCORRE PER LE FORNITURE E SERVIZI RICORRERE AL MERCATO ELETTRONICO.</u></b>

➤ **OBBLIGO DI MOTIVAZIONE:**

Si ricorda, infine, che sebbene per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture avente un importo inferiore ai 40.000,00 euro il d.lgs. n. 163 del 2006 consente all'amministrazione l'affidamento diretto all'operatore economico occorrerà, al fine di privilegiare i principi di concorrenza e trasparenza dell'azione amministrativa, motivare nella determinazione del Responsabile del Settore l'affidamento dei lavori ovvero l'acquisto del servizio o della fornitura da parte di quel determinato operatore economico sulla base della maggiore qualità e/o economicità del prezzo offerto, assumendo eventualmente come parametri di valutazione i prezzi offerti dagli altri operatori economici.

L'interesse dell'amministrazione è quello di conseguire il maggior vantaggio possibile al minor costo possibile, salvaguardano la qualità nella realizzazione dei lavori, nonché dei beni e dei servizi acquisiti.

➤ **OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:**

**DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.**

Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;

**b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;**

c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita' legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, **ciascuna amministrazione pubblica**, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, **le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.**

2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

#### ➤ **OBBLIGHI IN MATERIA DI DISCIPLINA SULL'ANTICORRUZIONE:**

**LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione**

**Art. 1**

16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, **le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:**

a) autorizzazione o concessione;

**b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;**

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.

17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, **le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:**

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate.

**ENTRO IL 31 GENNAIO DI OGNI ANNO, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione.**

**ENTRO IL 30 APRILE DI CIASCUN ANNO, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (2)**

33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. **Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.**

34. Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro

controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

➤ **DIVIETO DI PROROGHE E RINNOVI:**

Si ricorda infine che:

**DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.**

**Art.57**

**7. E' IN OGNI CASO VIETATO IL RINNOVO TACITO DEI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO FORNITURE, SERVIZI, LAVORI, E I CONTRATTI RINNOVATI TACITAMENTE SONO NULLI.**

**E' ammessa solo la c.d. proroga tecnica a cui si può ricorrere in attesa che si completi la procedura per l'affidamento del nuovo contratto avente ad oggetto forniture, servizi e lavori.**

.....

Al fine di non incorrere in sanzioni e responsabilità occorre rispettare le diverse normative richiamate adoperandosi per la pubblicazione dei dati relativi agli affidamenti di lavori e per gli acquisti di forniture e servizi.

Sortino 07.07.2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*DOTT.ssa La Vecchia Valentina*

